



COMUNE DI CIVITELLA ALFEDENA

L'Aquila

ORDINANZA N. 22 DEL 10.12.2012

002529 10 DIC 12

Oggetto: Obbligo di circolazione con veicoli muniti di mezzi antisdruciolevoli o pneumatici invernali fino al 15 aprile 2013.

IL SINDACO

Considerato:

- che durante la stagione invernale si verificano condizioni meteorologiche avverse, con precipitazioni di carattere nevoso e le temperature rigide comportano presenza di ghiaccio sulla sede stradale;
- che, complice la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione di veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdruciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
- che la Provincia dell'Aquila ha posto, con proprio provvedimento, l'obbligo a tutti i veicoli percorrenti le strade provinciali la circolazione con pneumatici da neve e/o con catene a bordo durante la stagione invernale;
- che il Comune di Civitella Alfedena, è classificato tra i Comuni montani;
- che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267 art. 12 e lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 12 ottobre 2001, attribuiscono all'Amministrazione Comunale la gestione dei servizi pubblici locali e che in attuazione del D.P.R. 3/8/90 n. 3331 art. 3 definisce servizio pubblico essenziale lo *sgombero nevi* che deve essere garantito con continuità di prestazioni;

Ritenuto quindi di primaria importanza evitare che i veicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possano produrre blocchi della circolazione, rendendo problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità nonché il blocco dei mezzi spazzaneve e spargisale;

Accertata la necessità di prescrivere nei centri abitati del territorio comunale l'uso di mezzi antisdruciolevoli o di idonei pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione e garantire la pubblica incolumità;

Visto il D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il relativo Regolamento di esecuzione adottato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visti in particolare, l'art. 5, c. 3, l'art. 6, c. 4, lett. e), l'art. 7, c. 1, lett. a) e l'art. 192, c. 3, del Codice della Strada, nonché l'art. 122, comma 8, del Regolamento;

ORDINA

Per tutto il periodo compreso tra il **10 dicembre 2012 e il 15 aprile 2013** compreso, i veicoli, autocarri, mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano nonché mezzi destinati alla raccolta di rifiuti e macerie circolanti nei centri abitati del territorio comunale devono

essere muniti, o avere a bordo, mezzi antisdrucchiolevoli (catene o altro mezzo omologato), o montare pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza con il verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

In caso di neve e in presenza di ghiaccio è fatto divieto assoluto di sosta, al fine di non intralciare i mezzi della Provincia e del Comune, lungo Via Santa Lucia;

E' fatto divieto assoluto di sosta, al fine di non intralciare i mezzi del Comune, lungo Via Nazionale nel tratto compreso tra il Bar della Lince e Piazza Le Pagliara;

Si ordina inoltre, che in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso e per la loro intera durata fino al ripristino della percorribilità in condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 6 comma 4° lettera a) del C.d.S. **è fatto assoluto divieto di circolazione** sulle strade urbane ad autocarri aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li con la sola eccezione di mezzi di pubblica utilità in situazione di emergenza e con attivazione dei dispositivi di cui all'art. 177 del C.d.S. (sirena e lampeggiante accesi) e dei mezzi pubblici. Detti autocarri in caso di precipitazioni atmosferiche di carattere nevoso, dovranno obbligatoriamente accostare su aree di sosta in modo da non arrecare pregiudizio alla circolazione e all'intervento dei mezzi adibiti allo sgombero neve. La violazione della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 14, CdS.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, nr. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila.

Avverso il presente provvedimento è, altresì, ammesso il ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 CdS.

La presente ordinanza sarà notificata:

- Alla Prefettura di L'Aquila c/o Scuola Allievi Sottufficiali G.d.F., Viale delle Fiamme Gialle - L'Aquila;
- Alla Stazione Carabinieri di Villetta Barrea;
- Alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato - Villetta Barrea;
- Agli utenti della strada, mediante la segnaletica stradale nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio ed al sito internet Istituzionale;



Il Sindaco
D.ssa Flora Viola